

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Circolare n. 3

Roma, 3 gennaio 2006

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005¹.

Quadro Normativo

- /// **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita.**
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite.**

¹ Integrazione della circolare n. 28/2005.

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 1995 – 2005
DELLE ALTRE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE¹**

Tipologie di lavoratori		1995	1996	1997	1998	1999	2000		2001	2002	2003	2004	2005
Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi ²	lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto	16,18	17,05	17,72	18,02	18,34	18,63	35,40	36,32	37,31	38,20	39,16	39,94
	lavoratori soci di cooperative anche di fatto	16,18	17,05	17,72	18,02	18,34	18,63	19,66	20,17	20,72	21,22	21,75	22,19
Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 ³		30,74	32,40	33,66	34,23	34,85	35,40		36,32	37,31	38,20	39,16	39,94
Soci di cooperative anche di fatto di cui al D.P.R. n. 602/1970 ⁴		17,06 x 26 ...	17,98 x 26 ...	18,69 x 26 ...	19,01 x 26 ...	19,35 x 26 ...	19,73 x 26 ...		20,17 x 26 ...				

¹ **Importi in euro.**

Si ricorda che le retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale per i lavoratori in Paesi extracomunitari sono indicate nelle tabelle allegate alle circolari n. 8/1995, n. 14/1996, n. 25/1997, n. 15/1998, n. 22/1999, n. 33/2000, n. 54/2001, n. 31/2002, n. 26/2003, n. 59/2004 e n. 18/2005.

² La retribuzione convenzionale giornaliera vale anche per i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano, gli associati ad imprenditore artigiano.

³ La retribuzione convenzionale giornaliera è in vigore dal 18.12.1991 (v. L. n. 381/1991 e D.M. 11.6.1992).

⁴ Fino all'anno 2000 l'importo giornaliero era comunque da moltiplicare per 26, 16 o 14 giorni mensili in relazione all'ambito territoriale. Per l'anno 2001 l'importo giornaliero era da moltiplicare per 26 o 17 giorni mensili.

Dal 1.1.2002, fino al 31.12.2006, il D.lgs. n. 423/2001 prevede la retribuzione convenzionale giornaliera indicata nella tabella dell'**Allegato 3**.

La retribuzione convenzionale vale per i soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970, ad esclusione dei facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 15.7.1987 (v. paragrafo 5.5 della circolare n. 61/2001; v. paragrafo 6 punto D della circolare n. 28/2005).

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 1997 – 2005
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE, A LIVELLO NAZIONALE,
DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE¹**

Tipologie di lavoratori		1997	1998	1999	2000		2001		2002		2003		2004	2005	
					fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7 al 31.12	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ²	detenuti ed internati (art. 4, n. 9, T.U.)	33,40		36,81	37,40		38,37		39,41		40,36		41,20		42,03
	allievi dei corsi di istruzione professionale (art. 4, n. 5, T.U.)	33,40		36,81	37,40		38,37		39,41		40,36		41,20		42,03
	lavoratori in lav. socialmente utili	33,40		36,81	37,40		38,37		39,41		40,36		41,20		42,03
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento	33,40		36,81	37,40		38,37		39,41		40,36		41,20		42,03
	lavoratori in lav. di pubblica utilità ³	33,40		36,81	37,40		38,37		39,41		40,36		41,20		42,03
	lavoratori in P.I.P.		834,98	920,24	934,96		959,28		985,25		1.008,88		1.030,05		1.050,70
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. ⁴		33,40		36,82	37,40		38,38		39,42		40,37		41,38		42,21
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 ⁵		62,04 x 12		68,37 x 12	69,46 x 12		71,27 x 12		73,19 x 12		74,95 x 12		76,82 x 12		78,36 x 12

¹ Importi in euro.

² E' indicato l'importo giornaliero (minimale di rendita : 300), ad eccezione dell'importo mensile relativo a P.I.P. (minimale di rendita : 12).

³ L'importo di € 33,40 (L. 64.670) era in vigore dal 16.12.1997 (v. D.lgs. n. 468/1997).

⁴ La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

⁵ Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con D.M. 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il D.M. 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 1997 – 2005
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE¹**

Tipologie di lavoratori		1997	1998	1999	2000		2001		2002		2003		2004	2005		
					fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	dall'1.1	fino al 30.6	dal 1.7	
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ²	con orario inferiore o pari a 24 ore settimanali	4,92	5,00	5,10	5,18		5,32		5,46		5,59		5,73	5,84		
		5,54	5,63	5,74	5,83		5,99		6,15		6,30		6,46	6,59		
		6,77	6,88	7,01	7,12		7,31		7,51		7,69		7,88	8,04		
	con orario superiore a 24 ore settimanali	3,57	3,64	3,70	3,76		3,86		3,97		4,07		4,17	4,25		
Generalità dei lavoratori con contratto part-time ³		5,05	5,13	5,23	5,31		5,45		5,60		5,73		5,87	5,99		
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time			8,55	8,68		8,91		9,15		9,37		9,57		9,76	
	senza contratto part-time ⁴			68,36	69,45		71,26		73,18		74,95		76,52		78,05	
Soci di cooperative anche di fatto di cui al D.P.R. n. 602/1970 ⁵									26,18 x 26 ...		29,66 x 26...		33,32 x 26 ...		36,96 x 26...	

¹ Importi in euro.

² Dal 22.5.1993 sono in vigore le retribuzioni convenzionali orarie previste dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 155/1993 convertito in L. n. 243/1993.

³ Fino al 9.6.1995 era in vigore la retribuzione convenzionale giornaliera (v. circolare n. 80/2001, All. 3, nota 3). Dal 10.6.1995 è indicata la retribuzione oraria minima in rapporto all'orario normale di 40 ore settimanali. Tale retribuzione oraria va assunta come "convenzionale" solo se superiore alla specifica retribuzione oraria tabellare.

⁴ E' indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).

⁵ Fino al 31.12.2001 erano in vigore le retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite con D.M. indicate nella tabella dell'**Allegato 2**.

Dal 1.1.2002, fino al 31.12.2006, il D.lgs. n. 423/2001 prevede una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (v. paragrafo 6 punto D della circolare n. 28/2005).

- ⚡ **Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria." (G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005). Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2005.**
- ⚡ **Circolare Inail n. 5 del 14 gennaio 2005:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 65/2004)".
- ⚡ **Circolare Inail n. 28 del 7 giugno 2005:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005".

PREMESSA

Il decreto interministeriale 20 settembre 2005² rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2005** e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di **€. 12.608,40** e di **€. 23.415,60**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 28/2005.

² Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005.

1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita³

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 41,20*	€ 42,03**
	mensile	€ 1.030,05	€ 1.050,70

* per arrotondamento del valore di € 41,202

** per arrotondamento del valore di € 42,028

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 41,38*	€ 42,21**
	mensile	€ 1.034,48	€ 1.055,18

* per arrotondamento del valore di € 41,379

** per arrotondamento del valore di € 42,207

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994⁵

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili		€ 921,84 (€ 76,82 x 12)	€ 940,32 (€ 78,36 x 12)

³ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto A.

⁴ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.

⁵ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.

4

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time⁶

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 76,52*	€ 78,05**
	mensile	€ 1.912,95	€ 1.951,30

* per arrotondamento del valore di € 76,518

** per arrotondamento del valore di € 78,052

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time⁷

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale oraria		€ 9,57*	€ 9,76**

* per arrotondamento del valore di € 9,565 (€ 76,52 : 8)

** per arrotondamento del valore di € 9,756 (€ 78,05 : 8)

6. Retribuzione di ragguglio⁸

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 41,20*	€ 42,03**
	mensile	€ 1.030,05	€ 1.050,70

* per arrotondamento del valore di € 41,202

** per arrotondamento del valore di € 42,028

⁶ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.

⁷ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.

⁸ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 7.

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

Anno 2005	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.030,05 - € 1.912,95	€ 1.050,70 - € 1.951,30

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹⁰

Anno 2005	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo annuale	€12.360,60 - €22.955,40	€12.608,40 - €23.415,60

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro¹¹

Dal **1° luglio 2005**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **€ 2,03** e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2004/2005 risulta uguale a **€ 2,00** (calcolato sommando 8/12 di **€ 1,99** e 4/12 di **€ 2,03**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2005, va applicata una **integrazione di € 0,01** rispetto al premio di **€ 1,99** già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

⁹ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 8.

¹⁰ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 9.

¹¹ Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 10 punto G.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2004/2005** e per l'anticipo del premio **2005/2006**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2004/2005: regolazione	Anno scolastico 2005/2006: anticipo
		€ 2,00	€ 2,03

Tabelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 1997 – 2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell'**allegato 1**.

Il riepilogo per gli anni 1995 – 2005 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell'**allegato 2**.

Il riepilogo per gli anni 1997 – 2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell'**allegato 3**.

PROFILO RISARCITIVO

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimale di rendita	annuale	€ 12.360,60	€ 12.608,40
	giornaliero	€ 41,20	€ 42,03
Massimale di rendita	annuale	€ 22.955,40	€ 23.415,60
	giornaliero	€ 76,52	€ 78,05

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dr Alberto CICINELLI

Allegati: 3